

10043

06/10/2009

Identificativo Atto n. 1155

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

ATTIVAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE  
AUSILIARIA DI MASSAGGIATORE E DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI  
IDROTERAPICI (RD 31.05.1928, N. 1334, ART. 1)

IL DIRIGENTE DELLA U.O.  
ATTUAZIONE DELLE RIFORME

**VISTA** la L. 23-6-1927 n. 1264 “Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie” che dispone:  
*all’art 1:* “chiunque intenda esercitare le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell’infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età”;  
*all’art 2:* “con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto col Ministro per l’Interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo”;

**VISTO** il RD 31.05.1928, n. 1334 “Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie”, che all’art 1, nel ribadire l’esistenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, prevede espressamente quella del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici;

**VISTO** il R.D. del 27.7.1934, n. 1265 (T.U. delle leggi sanitarie) che all’art.99, relativamente all’esercizio delle professioni delle arti ausiliarie e delle arti sanitarie, chiarisce che “Si intendono designate con tali espressioni le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori”;

**VISTO** il DPR 15 gennaio 1972, n. 10 che, all’art.1, ha trasferito alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative concernenti (lettera f) la “formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie”;

**VISTO** l’elenco delle professioni redatto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in cui è stato inserito, nel paragrafo riguardante le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, il *massaggiatore capo bagnino stabilimenti idroterapici*, con riferimento al citato RD 31.5.1928, n. 1334;

**RILEVATO**, dunque che il massaggiatore è un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie individuata e definita dalla normativa statale, che pur mantenendo una sua specificità resta associata, nella prassi, a quella di capo bagnino;

**CONSIDERATO** che:

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, la disciplina di una specifica figura socio sanitaria quale quella in oggetto è riconducibile, come chiarito dalla Corte Costituzionale, alla materia concorrente delle professioni, di cui all'art 117 terzo comma della Costituzione, ed in particolare delle professioni sanitarie;
- nella materie di competenza concorrente la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legge dello Stato e che tali principi, ove non ne siano stati formulati di nuovi, sono quelli desumibili dalla normativa statale previgente;

**RITENUTO** che tali principi sono rinvenibili, a fronte della mancanza allo stato di una disciplina unificatrice, anche negli atti di riconoscimento di numerosi titoli di studio conseguiti all'estero quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia dell'attività in questione; riconoscimento effettuato sul rilievo della *"corrispondenza di detto titolo estero con quello italiano di massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici"*;

**VALUTATO** pertanto – come statuito dal TAR per l'Abruzzo con sentenza n.311/02- che la Regione, pur in assenza di un assetto unitario a livello nazionale, possa assumere determinazioni nel merito, *"alla luce delle esperienze comunitarie e sulla base degli specifici programmi che vengono proposti da coloro che fanno richiesta di autorizzazione nonché alla luce di parametri ritenuti significativi"*;

**TENUTO CONTO** della forte richiesta del mercato del lavoro in relazione ai profili delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'attivazione dei percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al RD n.1334 del 31.5.1928 come disciplinato nell'allegato 1) del presente provvedimento;

**CONDIVISI** i contenuti del presente provvedimento con la Direzione Generale Sanità e con la Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legislativo;

**VISTA** la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della VIII Legislatura;

## **DECRETA**

- 1.** di consentire di attivare i percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, di cui al RD n.1334 del 31.5.1928;
- 2.** Di approvare il percorso formativo di detti corsi nei termini riportati nell'allegato 1 al presente decreto, con la precisazione che i requisiti per l'accesso a detti percorsi, la tipologia e articolazione dell'offerta formativa, gli accertamenti finali e la natura del titolo rilasciato, sono tutti desunti dall'esperienza comunitaria quale apprezzata dallo Stato italiano ai fini del riconoscimento dei titoli corrispondenti a quelli, appunto di massaggiatore e di capo bagnino;
- 3.** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito web della DG Istruzione Formazione e Lavoro.

La Dirigente di U.O.  
Ada Fiore